



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 29.06.1994, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.2.2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20.12.2002

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Tariffe
- Art. 5 - Limitazioni e divieti
- Art. 6 - Funzionario responsabile
- Art. 7 - Forme di gestione del servizio

TITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 - Presupposto dell'imposta
- Art. 9 - Soggetto passivo
- Art. 10 - Modalità di applicazione
- Art. 11 - Tariffa per la pubblicità ordinaria
- Art. 12 - Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 13 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 14 - Pubblicità varia
- Art. 15 - Riduzione dell'imposta
- Art. 16 - Esenzione dell'imposta
- Art. 17 - Dichiarazioni
- Art. 18 - Pagamento dell'imposta
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Riscossione coattiva
- Art. 21 - Rettifica e accertamento d'ufficio

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 23 - Soggetto passivo
- Art. 24 - Modalità di applicazione
- Art. 25 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 26 - Riduzioni del diritto
- Art. 27 - Esenzione dal diritto
- Art. 28 - Pagamento del diritto
- Art. 29 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 30 - Disposizioni di rinvio

TITOLO IV - LE AUTORIZZAZIONI PER I MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 31 - Autorizzazioni
- Art. 32 - Presentazione della domanda di autorizzazione
- Art. 33 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 34 - Interventi relativi alla posa in opera e alla rimozione dei mezzi pubblicitari
- Art. 35 - Manutenzione degli impianti
- Art. 36 - Spostamento e rimozione dei mezzi pubblicitari
- Art. 37 - Comunicazione delle autorizzazioni

TITOLO V - PIANI GENERALI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI, PER LE AFFISSIONI DIRETTE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Art. 38 - Impianti pubblici per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette

Art. 39 - Impianti pubblicitari privati

Art. 40 - Installazione di impianti pubblicitari su beni comunali

Art. 41 - Rinvio ad altre normative

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Sanzioni tributarie e interessi

Art. 43 - Sanzioni amministrative

Art. 44 - Vigilanza

Art. 45 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 46 - Abrogazioni

Art. 47 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Portogruaro l'effettuazione di forme pubblicitarie, l'applicazione dell'imposta sulle stesse, l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti ai sensi del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.

Art. 2 - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

1. Le forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio comunale sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità al citato D.Lgs. 15/11/93 n.507.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, il Comune di Portogruaro rientra nella IV classe impositiva.

Art. 4 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Limitazioni e divieti

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:

- a. è fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; eventuali forme pubblicitarie potranno essere effettuate a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture;
- b. è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli in tutto il territorio comunale;
- c. nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati;
- d. sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti il suolo pubblico o il suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, il Comune ha diritto di effettuare le affissioni, senza che possano essere pretesi nei suoi confronti indennità o compensi di sorta;
- e. è vietato rimuovere o danneggiare i mezzi e gli impianti pubblicitari.

2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni non legittima all'inosservanza di leggi o regolamenti. In particolare, viene fatto specifico rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/4/92 n.285 ed al relativo regolamento, per cui le limitazioni ed i divieti derivanti dal nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti. Viene fatto, inoltre, specifico rinvio alle norme vigenti in materia di edilizia, di polizia locale, di tutela dell'ambiente o di beni o zone particolari. E', comunque fatto divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità a qualsiasi normativa vigente, nonché a quanto disposto dall'Autorità Comunale in sede di rilascio delle autorizzazioni o di emanazioni delle ordinanze di cui al presente regolamento.

3. Il Sindaco, con proprie ordinanze, può disporre, per motivi di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità, ulteriori prescrizioni o limitazioni per lo svolgimento di particolari forme di pubblicità o per l'effettuazione di attività pubblicitarie in determinate zone del territorio comunale.

Art. 6 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, la Giunta Municipale nomina il funzionario responsabile.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; egli sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma 2 spettano al concessionario.

Art. 7 - Forme di gestione del servizio

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni avverrà secondo le modalità previste dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 così come richiamato dall'art. 6 del Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 145 del 20.10 1998".

TITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica finalizzati a promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 - Soggetto passivo

1. E tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 - Modalità di applicazione

1. L'imposta sulla pubblicità si determina, in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.
3. Oltre il primo metro quadrato le frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
4. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.
5. Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallò sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
8. Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nè il pagamento di canoni di locazione o concessione o di altri tributi imposti dalla legge.
9. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11 - Tariffa per la pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è pari al L. 20.000.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista e precisamente: L. 2.000 fino ad un mese, L. 4.000 fino a due mesi, L. 6.000 fino a tre mesi.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva

degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1. Quando si tratti dell'utilizzo di spazi su impianti pubblici disponibili per le affissioni dirette, di cui all'art. 38 comma 5, l'importo è commisurato alla porzione di impianto utilizzato e alla durata dell'uso stesso.

4. Per la pubblicità di cui ai commi che precedono con superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, mentre per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è pari al 100%.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 12 - Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato l'imposta sulla pubblicità è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di L. 20.000 per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 effettuata all'esterno dei veicoli e che abbia una superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune di Portogruaro qualora il medesimo abbia rilasciata la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura del 50% al Comune di Portogruaro qualora in detto comune abbia inizio o fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Portogruaro se il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto è dovuta, per anno solare, l'imposta nelle seguenti misure:

- a. per veicoli di portata superiore a 3000 kg L. 144.000;
- b. per veicoli di portata inferiore a 3000 kg L. 96.000;
- c. per motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle precedenti lettere a) b) e c) è raddoppiata.

5. L'imposta di cui al comma 4 è dovuta al Comune di Portogruaro qualora ivi si trovi la sede dell'impresa o la sua dipendenza o vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, abbiano in dotazione detti veicoli.

6. Per i veicoli di cui al comma 4 l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

8. Per le forme di pubblicità di cui al presente articolo è fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 13 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa di L.80.000.

2. Se la pubblicità di cui al comma 1 è di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista e precisamente;

- a. L. 8.000 fino ad un mese;
- b. L.16.000 fino a due mesi ;
- c. L.24.000 fino a tre mesi.

3. Se la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata per conto proprio dall'impresa la corrispondente tariffa è ridotta della metà.

4. Per la pubblicità realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, nella misura di L. 5.000.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 14 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze, la tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è di L. 20.000.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritta, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di lire 120.000.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa, per ogni giorno o frazione, pari alla metà di quella prevista ai comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L.5.000.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili la tariffa dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è di L. 15.000.

Art. 15 - Riduzione dell'imposta

1. Le tariffe dell'imposta sono ridotte alla metà nei seguenti casi:

- a. pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, inclusi tutti gli enti di cui al primo comma, lettera c) dell'art 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
- c. pubblicità relativa a manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali;
- d. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16 - Esenzione dell'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12;
- g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e dai loro consorzi;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, inclusi tutti gli enti di cui al primo comma, lett. c) del D.P.R. 22/12/86 n.917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 17 - Dichiarazioni

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. E' fatto comunque salvo l'obbligo di rispettare i termini di scadenza previsti dalle autorizzazioni di cui all'art. 31.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 11, 12, e 13, con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ovvero proiezioni di qualsiasi tipo, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 18 - Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria con durata superiore a tre mesi, di cui all'art.11, per quella effettuata con veicoli, di cui all'art. 12 e per quella effettuata con pannelli luminosi, di cui all'art. 13, commi 1 e 3, di durata superiore a tre mesi, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le fattispecie diverse da quelle di cui al primo comma il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire e per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato sull'apposito modello predisposto dai Ministeri competenti.
4. L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a lire 3.000.000.

Art. 19 - Rimborsi

1. Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nei termini di novanta giorni.
2. Su dette somme si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili per il contribuente.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988 n.43 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. I crediti relativi all'imposta sulla pubblicità, interessi, soprattasse ed oneri accessori sono garantiti dal privilegio generale sui beni mobili disposto dall'art. 2752 del Codice Civile in favore dei crediti tributari degli enti locali.

Art. 21 - Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente apposito avviso, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati :
 - a. il soggetto passivo;
 - b. la motivazione che ha ingenerato la pretesa tributaria;
 - c. le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
 - d. l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi;
 - e. il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Ai sensi dell'art. 6, gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, in caso di gestione in regime di concessione, dal concessionario.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il Comune è tenuto ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni ed impianti per le affissioni dirette nelle misure e secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate, inoltre, sugli steccati, le impalcature e le altre strutture di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 5, senza necessità di preventivo parere della Commissione edilizia o di esplicito provvedimento dispositivo dell'Autorità Comunale.

Art. 23 - Soggetto passivo

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune di Portogruaro che provvede alla loro esecuzione.

Art. 24 - Modalità di applicazione

1. Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 25 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 è la seguente:

- a. per i primi dieci giorni..... lire 2.200
- b. per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione lire 660

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.

3. Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciate, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione. Nel caso di concessione del servizio, il capitolato d'oneri regolante i rapporti tra Comune e concessionario precisa le quote di riparto tra i medesimi delle maggiorazioni di cui al presente comma.
5. Per le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, ancorché eseguite per conto terzi, si fa rinvio al comma 3 dell'art. 11 che precede.

Art. 26 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 27;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, inclusi tutti gli enti di cui al primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

Art. 27 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. L'autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione;
- g. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art. 28 - Pagamento del diritto

1. Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non supera lire 500, o per eccesso, se superiore. All'atto della richiesta del servizio deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento del diritto dovuto.
2. Dovranno essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale di cui all'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 18.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta.

Art. 29 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.
2. Il registro di cui al comma 1 dovrà riportare chiaramente le seguenti annotazioni:

- a. gli estremi identificativi del soggetto che ha richiesto la affissione;

- b. la data e l'ora in cui è stata presentata la richiesta; l'eventuale richiesta di affissioni d'urgenza o notturne ai sensi dell'art.25 comma 4;
- c. la tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
- d. l'importo pagato e gli estremi del versamento;
- e. l'elenco delle località in cui è stata effettuata la affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Si considera dovuto a causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni motivato da avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. Anche la mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi previsti dai precedenti commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi. Del pari, in caso di applicazione di maggiorazioni per affissioni d'urgenza ai sensi dell'art. 25 comma 4, qualora le affissioni non vengano effettuate entro i termini previsti, le maggiorazioni del diritto verranno restituite al committente entro 90 giorni dalla richiesta senza la corresponsione di interessi.

7. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'utilizzo degli spazi di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 5 verrà accordata la preferenza alle ditte che hanno il proprio esercizio nello stabile ove si eseguono i lavori o per conto delle quali i lavori si compiono, fermo restando l'obbligo per le stesse di corrispondere il diritto dovuto. In caso di rimozione anticipata dei mezzi, l'utente potrà ottenere gratuitamente la continuazione delle affissioni in altro luogo, compatibilmente con le esigenze del servizio e la disponibilità delle posizioni.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle relative categorie.

11. Resta ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti per l'esposizione dei manifesti di cui è richiesta l'affissione.

Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni, in particolare per quanto concerne i rimborsi, la riscossione coattiva, le rettifiche e gli accertamenti d'ufficio.

TITOLO IV - LE AUTORIZZAZIONI PER I MEZZI PUBBLICITARI

Art. 31 - Autorizzazioni

1. E' fatto in generale divieto di installare alcun impianto pubblicitario temporaneo o permanente senza averne ottenuta preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.

2. Oltre che per le forme di pubblicità che non richiedano l'installazione di impianti, non è richiesta una formale autorizzazione per l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo di dichiarazione e pagamento dell'imposta, se dovuta :

- a. mezzi pubblicitari installati all'interno degli edifici , nonché dei locali di pubblico spettacolo;
- b. installazioni pubblicitarie riguardanti la locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi;
- c. impianti pubblicitari di cui alle lettere d), e), f) dell'art.16.

3. Il Sindaco, con proprie ordinanze ai sensi dell'art. 5, può disporre limitazioni e controlli, anche preventivi su forme di pubblicità particolari o da effettuarsi in determinate zone, per le quali non sia previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di una formale autorizzazione.

4. Tutte le esposizioni di mezzi pubblicitari, comprese quelle per le quali non sia richiesta una preventiva specifica autorizzazione comunale, devono essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti e previa acquisizione dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati, previsti da altre norme di legge o di regolamento.

5. Gli impianti pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione o in modo da essa difforme, modificati senza autorizzazione o conservati dopo la scadenza della stessa, sono considerati abusivi ai sensi del presente regolamento.

Art. 32 - Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione di cui all'art. 30 devono contenere:

- a. le generalità o la ragione sociale, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
- b. la tipologia dell'impianto e la sua dettagliata descrizione;
- c. l'ubicazione dell'impianto e l'esatta dimensione dell'area pubblica o soggetta a pubblico transito interessata;
- d. il periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- e. ogni altra notizia utile al fine dell'esatta applicazione dell'imposta;
- f. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le norme del presente regolamento;
- g. l'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che gli uffici riterranno necessari per l'istruttoria.

2. Le domande devono essere corredate:

- a. dall'assenso del proprietario dell'immobile su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o dell'amministratore, in caso di condominio;
- b. dalla documentazione tecnica di cui all'art. 10 punto g) del Regolamento Edilizio Comunale necessaria ad una precisa valutazione della domanda, qualora concerna l'installazione di impianti pubblicitari sul suolo, su fabbricati o in spazi ad essi sovrastanti.

3. Inoltre, alla domanda vanno allegati l'assenso all'occupazione di suolo pubblico, la concessione o autorizzazione edilizia, i nulla osta di cui alla L. 1089/39, alla L. 1497/39 e alla L. 431/85 eventualmente rilasciati dalle autorità competenti.

4. La domanda deve essere presentata anche in caso di variazione dell'impianto che comporti una modifica nell'imposta dovuta, delle caratteristiche dell'impianto stesso, dell'area o dello spazio occupati. In caso di subingresso nella titolarità dell'impianto pubblicitario, il subentrante deve presentare a suo nome un'apposita dichiarazione entro il termine di scadenza della validità dell'ultimo pagamento effettuato dal cedente.

Art. 33 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Sulle domande di esposizione di mezzi pubblicitari che non comportino la realizzazione o l'installazione di impianti permanenti ovvero che si riferiscano alla posizione di targhe e tabelle per l'individuazione di sedi di associazioni, uffici, studi, locali di produzione, vendita o prestazione di servizi, ecc. da collocare in prossimità degli ingressi su pareti preesistenti, di superficie non superiore a cm 40 x 30, l'Autorità Comunale deve esprimersi entro 40 giorni dalla presentazione.

2. Quando le domande comportino la realizzazione o l'installazione di impianti permanenti, comprese targhe e tabelle di superficie superiore ai limiti di cui al comma 1, l'autorità comunale deve esprimersi entro 60 giorni.

3. Si considerano permanenti gli impianti destinati a restare per un periodo superiore a 12 mesi.

4. Nei casi in cui, pur non essendo prescritto il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, la domanda comporti l'installazione di insegne, vetrinette, cartelli o di qualunque altro impianto pubblicitario permanente sulle facciate dei fabbricati o all'estero degli stessi, sulla domanda stessa è obbligatoriamente acquisito il parere della commissione edilizia.

5. L'autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata in assenza dell'assenso all'occupazione di spazi od aree pubbliche, della concessione o autorizzazione edilizia, dei nulla osta di cui alla L.1089/39, della L.

1497/39 e alla L. 431/85, quando prescritti. Sino all'acquisizione di tali atti o provvedimenti i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi. Inoltre, la richiesta di chiarimenti o documentazioni integrative comporta la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 sino all'acquisizione di quanto richiesto. Qualora le domande non vengano integrate entro i termini assegnati, esse verranno archiviate, dandone comunicazione agli interessati.

6. Le domande di cui al comma 1 che non interessino immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85 si intendono accolte ove il Comune non provveda entro i termini prescritti.

7. Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b. a titolo precario, con facoltà di revoca o rimozione da parte del Comune;
- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle attività effettuate, nonché di curare la manutenzione degli impianti ed il ripristino dei luoghi;
- d. nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare del D.Lgs. n.285/92 e del relativo regolamento di attuazione;
- e. con la facoltà dell'autorità comunale di inserire nuove condizioni.

8. Resta a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati ai beni del Comune o a terzi per effetto degli impianti realizzati o delle attività svolte.

9. L'Autorità Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni è il Sindaco o l'organo burocratico individuato ai sensi delle norme regolanti i procedimenti amministrativi e l'organizzazione del Comune.

Art. 34 - Interventi relativi alla posa in opera e alla rimozione dei mezzi pubblicitari

1. La posa in opera di mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti stesse, sia in occasione della installazione di nuovi mezzi pubblicitari o modifiche di quelli esistenti, sia per rimozione degli stessi e le rimesse in pristino dei suoli, delle murature, degli intonaci, delle tinteggiature in modo idoneo a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi, a cura del quale dovranno essere eseguiti. Allo stesso modo dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con le procedure di cui all'art. 43 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Art. 35 - Manutenzione degli impianti

1. Chi effettua esposizioni pubblicitarie è tenuto alla manutenzione dei relativi mezzi.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione che siano ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari in condizioni adeguate al decoro cittadino.

3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

Art. 36 - Spostamento e rimozione dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune ha facoltà di ordinare la modifica, la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità, da altri motivi di preminente pubblico interesse o da cause di forza maggiore.

2. Il Comune può inoltre revocare l'autorizzazione e ordinare la rimozione dei mezzi pubblicitari per gravi inadempienze da parte degli obbligati.

3. Nell'ordinanza verrà prevista, in caso di mancato spostamento, rimozione o modifica entro il termine prefissato, l'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati, ai sensi dell'art. 43.

4. L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, quando implichi la concessione o l'autorizzazione ad occupare spazi od aree pubbliche viene meno con il cessare per qualsiasi motivo di queste ultime; anche in tali casi è fatto obbligo di provvedere alla rimozione degli impianti con l'esecuzione d'ufficio in difetto.

5. Nei casi di spostamento, rimozione o modifica, gli utenti non hanno diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre al rimborso della quota di imposta corrispondente al mancato godimento.

6. In caso di spostamento o modifica l'utente ha diritto di rinunciare alla continuazione della pubblicità.

Art. 37 - Comunicazione delle autorizzazioni

1. Copia delle autorizzazioni viene trasmessa dai competenti uffici all'Ufficio Tributi contestualmente al rilascio. A tal fine verrà istituito in ogni ufficio competente per il procedimento amministrativo, un apposito registro in cui verrà annotato:

- a. il tipo dell'atto amministrativo;
- b. la generalità del soggetto a cui è stato rilasciato fatto;
- c. la data del rifascio;
- d. gli estremi di trasmissione della relativa comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. L'Ufficio Tributi ne dà comunicazione all'eventuale concessionario del servizio.

TITOLO V - PIANI GENERALI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI, PER LE AFFISSIONI DIRETTE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Art. 38 - Impianti pubblici per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette

1. La Giunta Municipale provvede ad adottare ed aggiornare il piano generale degli impianti pubblici da destinare alle pubbliche affissioni secondo i criteri stabiliti nel presente articolo e fermo restando comunque il rispetto del limite minimo di superficie degli impianti, che non può essere inferiore a 12 mq per ogni 1000 abitanti.

2. Nel Comune di Portogruaro la superficie utile degli impianti per le pubbliche affissioni è determinata come segue:

TIPO	NUMERO	DIMENSIONI IN CM	SUPERFICIE UTILE IN MQ	MOD. BASE
Tabelle murali (1)	44	200x140 140x200	123,20	176
Stendardi bifacciali (2)	87	200x140 140x200	487,20	702
Stendardi monofacciali (2)	5	200x140 140x200	14	20
Posters (3)	6	600x300	180	144
TOTALE			732,40	1042

(1) Tabella con pannello per affissioni, aderenti al muro, con o senza sostegni da terra.

(2) Palo reggente cornice racchiudente superficie per affissioni.

(3) Struttura su plinti con luce utile di cm 600 x 300.

3. La Giunta Municipale in sede di adozione del Piano Generale degli impianti per le pubbliche affissioni può variare le superfici di cui al comma 2 nella misura di un quinto per eccesso o per difetto.

4. Le superfici utili per le pubbliche affissioni debbono essere riservate in una misura compresa fra il 20% ed il 30%, secondo le determinazioni della Giunta Municipale, alle affissioni non commerciali e cioè di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica. In caso di esubero degli spazi riservati alle affissioni non commerciali rispetto alle richieste, gli spazi liberi potranno essere utilizzati per affissioni commerciali; di converso, per le affissioni non commerciali eventualmente eccedenti gli spazi riservati, potranno essere utilizzati gli altri spazi, seguendo gli ordinari criteri di precedenza.

5. Il Comune di Portogruaro attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, appositi impianti per una superficie variabile tra il 5% e il 10% della superficie determinata per le affissioni pubbliche ai sensi dei commi 2 e 3. Detti spazi possono essere assegnati in concessione a singoli soggetti o essere tenuti a disposizione per affissioni da effettuarsi di volta in volta. La Giunta Municipale adotta ed aggiorna il piano degli impianti pubblici da destinare alle affissioni dirette.

6. I piani degli impianti di cui ai commi 1 e 5 contengono il censimento degli impianti esistenti, la collocazione programmata delle diverse tipologie di impianti, la loro distribuzione territoriale e, per quanto riguarda gli impianti per le pubbliche affissioni, la ripartizione delle superfici tra diverse forme di affissione. Essi dovranno inoltre contenere la descrizione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive degli impianti da realizzare, nonché il piano delle nuove realizzazioni programmate per il triennio successivo. I predetti piani sono adottati dalla Giunta Municipale previa acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia Comunale. Per le singole installazioni da realizzare in attuazione dei predetti piani e secondo le prescrizioni in esse contenute, non sono richiesti ulteriori esami da parte della Commissione Edilizia. I piani sono aggiornati almeno ogni tre anni.

Art. 39 - Impianti pubblicitari privati

1. La Giunta Municipale, altresì, adotta ed aggiorna almeno ogni tre anni il piano generale degli impianti pubblicitari privati. Il piano riguarda gli impianti permanenti privati collocabili in spazi od aree pubbliche o aperte a pubblico transito o da queste percepibili e destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono esclusi dalla pianificazione gli impianti pubblicitari esenti, nonché le insegne, le targhe e simili apposte all'esterno delle sedi di negozi, pubblici esercizi, uffici, studi o di altre attività per l'individuazione delle sedi stesse, della denominazione della ditta e dell'attività svolta.

2. Sul piano di cui al presente articolo la Giunta Municipale acquisisce preventivamente il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia Comunale.

3. Il piano deve contenere:

- a. il censimento degli impianti esistenti;
- b. le localizzazioni, le superfici massime complessive e le caratteristiche degli impianti pubblicitari realizzabili nel territorio comunale.

Art. 40 - Installazione di impianti pubblicitari su beni comunali

1. In ogni caso, l'installazione di impianti pubblicitari su beni comunali dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a. per parchi, giardini e aiuole: il mezzo pubblicitario deve essere installato in modo da non danneggiare le piante, da rispettare il manto erboso, da non deturpare l'aspetto d'insieme del parco o del giardino e da non arrecare rischi o intralci ai passeggio e alle attività di svago;
- b. per gli edifici: i mezzi pubblicitari da installare sulle facciate degli stabili devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo e da non nuocere al decoro degli edifici;
- c. per le strade e le piazze: l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario che comporta l'utilizzo di strade, piazze o altre aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio deve essere preceduta dall'atto di assenso all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 41 - Rinvio ad altre normative

1. I piani di cui al presente articolo dovranno comunque essere redatti nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia edilizia, di circolazione stradale, di vincoli a tutela dell'ambiente, di beni o zone particolari e di ogni altra normativa applicabile.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.

3. Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è presentata ovvero il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati. Sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 43 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del CAPO I, della Legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

3. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari si applica la sanzione da L.200.000 a L. 2.000.000. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento nei casi e con le procedure di cui alla legge 24.11.81 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; è tuttavia fatto salvo il potere del Sindaco di determinare con propria ordinanza la somma in cifra fissa che il contravventore è ammesso a pagare all'atto della contestazione, ai sensi dell'art. 107 del T.U. legge comunale e provinciale 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni. Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune o comporti l'obbligo di rimozione di impianti pubblicitari, si applicano le disposizioni dell'articolo 107 ultimo comma e dell'art. 108 del predetto T.U. n.383/34.

4. Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale del quale sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquante giorni dall'accertamento della violazione. Contemporaneamente dovranno essere resi noti sia la sanzione irrogata che gli eventuali obblighi di rimozione degli impianti e del materiale pubblicitario posti a carico dei responsabili. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, il Comune o il concessionario del servizio, possono effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che ne venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento del dovuto o versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

7. In mancanza della suddetta richiesta si procede alla vendita del materiale sequestrato e il ricavato viene incamerato fino alla concorrenza del credito del Comune, mentre l'eventuale eccedenza viene restituita all'interessato. Qualora non sia possibile effettuare la vendita, il Comune procede alla distruzione del materiale, con redazione di apposito verbale.

8. In tutti i casi in cui non sia possibile identificare il responsabile dell'abuso, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

9. Restano salvi i poteri e le competenze attribuite a diverse autorità ed uffici, in particolare ai sensi della legge 01.06.1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse artistico o storico), delle leggi 29.06.1939 n. 1497 e 08.08.1985 n. 431 (Protezione delle bellezze naturali), della legge 123.12.1960 n. 1591 (Esposizione di oggetti contrari al pudore o alla decenza) e del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.92 n.285) e relativo Regolamento attuativo, nonché i poteri attribuiti al Sindaco in forza di diverse disposizioni legislative o regolamentari.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 44 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto ad inviare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, per quanto di sua competenza ai sensi del D.Lgs 15.11.93 n. 507, le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe entro 30 giorni dalla loro adozione. Nello stesso termine, a decorrere dalla stipula, l'eventuale concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione

2. Qualora all'ufficio affissioni o al concessionario venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore o alla decenza o lesivi degli ordinamenti dello Stato o del prestigio dell'autorità, i predetti dovranno effettuare apposita comunicazione alla Procura della Repubblica e tenere in sospeso l'esecuzione della relativa affissione in attesa di disposizioni. L'ufficio affissioni o il concessionario non daranno corso all'affissione di manifesti privi delle indicazioni obbligatorie di cui, in particolare, all'art. 2 della legge 08.02.48 n. 47 recante disposizioni sulla stampa.

Art. 45 - Disposizioni finali e transitorie

1. Qualora non fossero comunque disponibili i modelli ministeriali dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al comune di Portogruaro - ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale.

2. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26.10.1972 n. 639 devono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

3. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994, senza la presentazione di una nuova dichiarazione, mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. Entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento la Giunta Municipale approva i piani degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette, nonché degli impianti pubblicitari privati. Sino alle predette approvazioni, non può essere autorizzata l'installazione di nuovi impianti delle tipologie cui i predetti piani si riferiscono.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 46 - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, con decorrenza dal 01.01.94 è abrogato il D.P.R. 26.10.72 n. 639 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con il predetto decreto legislativo. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18.03.1959 n. 132 e nell'art.10 della legge 05.12.1986 n. 856.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente disciplinanti la specifica materia. In particolare, è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera C.C. n. 3 del 31.01.1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1994.